

Nota circa l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19

Milano, 27 dicembre 2021

Le variazioni rispetto all'ultima versione del documento sono segnate in rosso. In nota sono riportati gli esempi.

La legislazione vigente stabilisce l'obbligatorietà della certificazione verde (anche chiamata *Green Pass*):

- per la partecipazione ad alcune attività, tassativamente stabilite dalla Legge;
- per i tutti lavoratori e i volontari che collaborano con essi, a partire dal 15 ottobre 2021.

Non è necessaria la certificazione verde per partecipare alle celebrazioni e alle riunioni private.

Parimenti non è necessario il *Green Pass* in luoghi ove operino solo volontari senza nessun lavoratore (come ad esempio un gruppo di catechiste coordinate da un sacerdote senza la collaborazione di personale retribuito) salvo che non si svolgano attività per la cui partecipazione è necessaria la certificazione verde (ad esempio, i volontari di un cinema parrocchiale sono obbligati al *Green Pass* anche se non collaborano con nessun lavoratore).

Dal 29 novembre 2021 in zona gialla e arancione è richiesto il *Green Pass* vaccinale o da guarigione – con esplicita esclusione di quello ottenuto con tampone negativo - per alcune attività.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, anche in zona bianca è richiesto il *Green Pass* vaccinale o da guarigione – con esplicita esclusione di quello ottenuto con tampone negativo - per alcune attività.

Rimangono comunque in vigore gli eventuali Provvedimenti dell'Ordinario diocesano che prevedano l'obbligo, per prestare alcuni servizi (Ministri Straordinari della Comunione, cantori, catechisti ed educatori) anche in assenza di lavoratori, di essere in una di queste 3 condizioni: vaccinazione con ultima dose da non oltre 9 mesi, guarigione da non oltre 180 giorni o test negativo da non oltre 48 ore. In questo caso, se lo stesso Provvedimento lo prevede, si deve presentare una dichiarazione solo una volta, valida fino alla fine del tempo di emergenza.

Come ottenere la certificazione verde

La certificazione verde italiana viene rilasciata a seguito di guarigione dalla malattia (validità 6 mesi); 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dell'unica dose del vaccino (validità 9 mesi dall'ultima dose; **dal 1 febbraio 2022 la validità in questo caso sarà di 6 mesi**); a seguito di un tampone rapido non salivare (validità 48 ore) o molecolare anche salivare (validità 72 ore). Inoltre, nel caso si contragga il COVID-19 dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose o dopo la seconda dose, il *Green Pass* è valido 12 mesi dall'avvenuta guarigione.

Esenzioni

Sono esenti dall'obbligo i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento, i minori di età inferiore ai 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Attività per cui è già previsto il *Green Pass*

Rimane necessaria la certificazione verde per tutte le attività per cui era già previsto. Tra esse, ricordiamo (le attività per cui dal 6 dicembre 2021 non è possibile accedere con il Green Pass da tampone sono specificate):

- a) spettacoli aperti al pubblico (come concerti, proiezioni o rappresentazioni teatrali, anche se si tengono in chiesa), sia al chiuso che all'aperto. Fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, anche in zona bianca è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);
- b) alberghi e altre strutture ricettive;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, sia al chiuso che all'aperto. **Dal 10 gennaio 2022 è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);**
- d) ricevimenti successivi alle celebrazioni religiose o civili (ad esempio, festa di nozze o altre ricorrenze), sia al chiuso che all'aperto. Fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, anche in zona bianca è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);
- e) l'accesso a scuole e università (sono esclusi gli studenti delle scuole anche se hanno più di 12 anni);
- f) convegni e congressi (anche se si tengono in chiesa)¹, sia al chiuso che all'aperto. In zona arancione è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);
- g) spettatori di eventi e competizioni sportive, sia al chiuso che all'aperto. Dal 6 dicembre 2021 anche in zona bianca è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);
- h) sagre e fiere, sia al chiuso che all'aperto. In zona arancione è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);
- i) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) o in qualsiasi contesto (feste parrocchiali; ricorrenze; raduni e ritrovi) per il consumo al tavolo al chiuso **oppure al banco**. È necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);
- j) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. **Dal 10 gennaio 2022 è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone).** Sono esplicitamente esclusi dall'obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l'infanzia e alle relative attività di ristorazione²;
- k) piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso³ nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. **Dal 10 gennaio 2022 è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);**
- l) parchi tematici e parchi di divertimento. **Dal 10 gennaio 2022 è necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone);**

¹ La circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2020 ha precisato che “la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, (...), è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”

² La Legge esclude la necessità di certificazione verde per la partecipazione ad attività educative informali per minori i cui Protocolli sono stabiliti dall'Allegato 8 del DPCM 2 marzo 2021. Si ritiene, pertanto, che i ragazzi partecipanti ai pasti organizzati in occasione di incontri di catechesi per minori o di attività di animazione per minori non sono tenuti a possedere il *Green Pass*.

³ Ai fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

m) utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto, **su cui è anche obbligatorio indossare mascherine FFP2 o di grado di protezione superiore, non sono quindi sufficienti le mascherine chirurgiche o “di comunità”**:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di ogni tipo;
- 4) mezzi pubblici locali o regionali;
- 5) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 6) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Non è mai necessaria la certificazione verde per partecipare alle celebrazioni, incluse le processioni, ai gruppi di catechismo⁴ e alle riunioni dei consigli e dei gruppi parrocchiali⁵.

Il gestore di un'attività non può ampliare l'uso del *Green Pass*. Pertanto, una Parrocchia non può imporlo per partecipare a una celebrazione o a un gruppo di catechesi. Infatti, la Legge 16 settembre 2021, n. 126, che converte il DL 23 luglio 2021, n. 105, ha precisato che “Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato”.

Il Decreto Legge 22 aprile 2022, n. 52, come aggiornato da ultimo dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, stabilisce l'obbligo di *Green Pass*, in una delle due versioni attualmente in vigore, anche per gli spostamenti, secondo la tabella seguente.

Zona di rischio del territorio di partenza	Zona di rischio del territorio di destinazione	
Bianca o gialla	Bianca o gialla	Green Pass con vaccino, guarigione o tampone necessario per mezzi pubblici e per pullman privati
Bianca o gialla	Arancione	Green Pass con vaccino o con guarigione. Non è valido il Green Pass con tampone
Arancione	Bianca o Gialla	
Arancione	Arancione	
Qualsiasi colore	Rossa	In zona rossa gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per far rientro presso la propria residenza
Rossa	Qualsiasi colore	
Rossa	Rossa	

⁴ Ad esempio: Iniziazione Cristiana; gruppi preadolescenti, adolescenti e giovani; percorso fidanzati...

⁵ Ad esempio: Consiglio Pastorale; Consiglio degli Affari Economici; Gruppo Missionario...

		abitazione, domicilio.
--	--	------------------------

Alla luce di quanto esposto, appare chiaro che le persone non vaccinate di età superiore ai 12 anni potranno partecipare a iniziative di un solo giorno o ad attività residenziali solo quando sia il territorio di partenza che quello di destinazione sono in zona bianca o gialla.

L'obbligo per i lavoratori e altre persone che accedono ai luoghi di lavoro

Destinatari dell'obbligo stabilito dall'art. 3 del DL 21 settembre 2021, n. 127 sono innanzitutto i “lavoratori”, definizione molto generica che include chiunque offra una qualsiasi prestazione lavorativa in cambio di una retribuzione sulla base di un qualsiasi contratto: può essere un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione anche occasionale o una consulenza.

Sono obbligati alla certificazione verde anche tutti coloro che “svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro (...) anche sulla base di contratti esterni”. Si tratta, ad esempio, di volontari, stagisti, personale di enti che offrono servizi (ad esempio, i lavoratori di una cooperativa che fornisce il servizio di pulizia o educativo a una Parrocchia).

È quindi necessario che i volontari che collaborano con lavoratori siano muniti di certificazione verde.

I ministri ordinati nello svolgimento del loro ministero non sono equiparati ai lavoratori. Rientrano invece nella seconda categoria, molto ampia e non caratterizzata da un rapporto di lavoro, quando durante attività o compiti legati al loro ministero collaborano con lavoratori. In questi casi devono possedere il *Green Pass* e mostrarlo se richiesto⁶.

Per coloro che non svolgono attività lavorativa, di formazione o di volontariato, la certificazione verde non è richiesta per prendere parte a ogni tipo di attività in cui sono coinvolti lavoratori⁷ ma solo per quelle elencate nel paragrafo precedente.

Per “luogo di lavoro” si intende qualsiasi luogo in cui la prestazione lavorativa viene svolta. Ragionevolmente si deve però trattare di un luogo in cui il lavoratore possa entrare in contatto con altri soggetti per lo svolgimento dell'attività stessa: saranno allora anche questi, se li “svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”, obbligati a possedere e mostrare la certificazione verde.⁸

⁶ Ad esempio: un presbitero che tiene un incontro ad alcuni catechisti o alcuni ragazzi insieme a un educatore retribuito deve essere in possesso del *Green Pass* come pure un Parroco che negli uffici parrocchiali opera con un addetto di segreteria retribuito.

⁷ Ad esempio: i fedeli che partecipano a una celebrazione o i ragazzi quando frequentano il catechismo non sono tenuti a possedere la certificazione verde. Ugualmente, un sacerdote che celebra in una chiesa in cui è impiegato un lavoratore come sacrestano o come addetto delle pulizie o come organista non è tenuto a possedere e mostrare il *Green Pass*.

⁸ Ad esempio: se un lavoratore è incaricato delle pulizie degli ambienti parrocchiali al mattino e al pomeriggio gli stessi ambienti sono frequentati solamente da volontari (ad esempio, catechisti) questi ultimi non avranno bisogno di certificazione verde. Ma se le stesse pulizie vengono svolte da un gruppo misto di lavoratori e volontari allora tutti, sia lavoratori che volontari, dovranno avere la certificazione verde.

Rapporti tra la Legge civile e gli eventuali provvedimenti dell'Ordinario Diocesano

Rimangono comunque in vigore gli eventuali Provvedimenti dell'Ordinario diocesano che prevedano l'obbligo, per prestare alcuni servizi (Ministri Straordinari della Comunione, cantori, catechisti ed educatori) anche in assenza di lavoratori, di essere in una di queste 3 condizioni: vaccinazione con ultima dose da non oltre 9 mesi, guarigione da non oltre 180 giorni o test negativo da non oltre 48 ore. In questo caso, se lo stesso Provvedimento lo prevede, si deve presentare una dichiarazione solo una volta, valida fino alla fine del tempo di emergenza.

A seguito del DL 21 settembre 2021, n. 127, alcune persone potrebbero trovarsi soggette sia all'obbligo di *Green Pass* stabilito dalla Legge civile che a quello a presentare la dichiarazione e l'impegno stabilito dall'Ordinario diocesano⁹.

In tutti questi casi rimane l'obbligo di presentare l'impegno secondo quanto previsto dalla normativa diocesana.

In aggiunta, il Parroco, anche attraverso un suo delegato, è obbligato a svolgere controlli, anche a campione, circa il possesso della certificazione verde di quei soggetti obbligati dalla Legge civile. Le modalità di controllo sono descritte nei paragrafi successivi di questo documento.

I controlli dei partecipanti alle attività per cui è richiesta la certificazione verde

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l'obbligo del certificato verde devono verificare il possesso di idonea certificazione.

Ai sensi del DPCM del 17 giugno 2021, tale controllo deve avvenire mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, da installare su un qualunque dispositivo mobile (con download da [Play Store di Google](#) e da [Apple Store](#)) e funzionante anche senza connessione Internet continua. Essa consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 ha precisato che il verificatore può richiedere un documento di identità valido (Carta d'Identità, Passaporto, Patente di Guida...). Ciò non è facoltativo ma è obbligatorio solo in caso di abusi o elusione delle norme come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

Tra i soggetti abilitati ai controlli figurano:

- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi per le quali è richiesta la certificazione verde;
- i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.

⁹ Ad esempio: gli educatori retribuiti; i volontari che collaborano con questi ultimi e che svolgono attività educative; i componenti del coro qualora il direttore e/o l'organista e/o alcuni coristi fossero lavoratori.

I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. La certificazione medica di esenzione dall'obbligo della certificazione verde dovrà essere mostrata in formato cartaceo o digitale.

I controlli per i lavoratori e i volontari

I datori di lavoro *“sono tenuti a verificare il rispetto”* degli obblighi in capo ai lavoratori e, a tal fine, debbono definire *“entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche”*.

Entro quella data è dunque necessario predisporre una procedura scritta (l'integrazione del protocollo Covid, la predisposizione di specifici protocolli di controllo ed eventuale la contestuale integrazione del Documento Valutazione Rischi, DVR, se necessaria) con cui definire le modalità di controllo (anche differenziandole a seconda delle diverse modalità di svolgimento delle mansioni) e dovranno essere individuati soggetti incaricati e autorizzati alla sua effettuazione. **Per questo motivo è necessario contattare il prima possibile il proprio consulente del lavoro e il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).**

I datori di lavoro con più di 50 dipendenti, possono effettuare il controllo automatico quotidiano del *Green Pass* dei propri lavoratori attraverso l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. Per accedere a questa possibilità è opportuno contattare il proprio consulente del lavoro.

È previsto *“prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro”*, fermo restando che i controlli possono essere effettuati anche *“a campione”*.

Dunque, la modalità primaria di effettuazione dei controlli è senz'altro la richiesta al lavoratore o al volontario di mostrare il *Green Pass* al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Si tratta però di una modalità prioritaria, ma non esclusiva: è cioè possibile chiedere a campione, a lavoratori e volontari, l'esibizione della certificazione verde anche successivamente all'ingresso e, quindi, durante lo svolgimento dell'attività.

Sui luoghi di lavoro parrocchiali, la certificazione verde può essere controllata dal Parroco stesso oppure da un suo delegato, presbitero o laico, lavoratore o volontario. Nel caso in cui sia difficile controllare la certificazione verde all'ingresso, il controllo può essere effettuato *“a campione”*. A parere di questo Ufficio, in quest'ultimo caso in ogni giornata lavorativa si dovrà controllare almeno il 20% dei lavoratori e dei volontari.

Il lavoratore può scegliere liberamente di consegnare il *Green Pass* al proprio datore di lavoro evitando così i controlli quotidiani (art. 3 c. 5 Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165). Il datore di lavoro non può imporre al lavoratore la consegna della certificazione verde.

È necessario affiggere all'ingresso dell'oratorio, in una o più bacheche ed eventualmente anche pubblicare sul sito Internet Parrocchiale l'Informativa Privacy (Bozza Allegato 2).

Deve essere utilizzata l'applicazione VerificaC19, che consente di appurare l'esistenza e validità del *Green Pass* mediante lettura del QR Code (eventualmente, il verificatore può chiedere l'esibizione di un documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento

con quelli visualizzati dall'App). Non sono ammesse modalità alternative di controllo, quali ad esempio una autocertificazione. Per questo motivo deve essere controllato il possesso della certificazione verde anche delle persone destinatarie dell'eventuale provvedimento dell'Ordinario diocesano che hanno già presentato l'impegno sottoscritto a prestare servizio solo se vaccinate, guarite da non oltre 180 giorni o munite di esito di tampone negativo da non oltre 48 ore.

I datori di lavoro sono peraltro tenuti a individuare *“con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”*. Stando al tenore della disposizione, si deve quindi ritenere che il datore di lavoro debba individuare con atto scritto uno o più soggetti a cui delegare materialmente l'attività di controllo.

Una bozza dell'atto di nomina degli incaricati dell'accertamento sui luoghi di lavoro è allegata a questa Nota.

Le sanzioni

Se una persona prende parte senza certificazione verde a un'attività per la quale è obbligatoria, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Il lavoratore che comunichi di non essere in possesso del *Green Pass* o qualora non ne risulti in possesso al momento dell'accesso al luogo di lavoro, *“al fine di tutelare la salute la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”* è considerato assente ingiustificato *“fino alla presentazione di detta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (ora 31 marzo 2022)”*.

Durante il periodo di assenza ingiustificata *“non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*, fermo restando tuttavia il diritto al mantenimento del posto di lavoro (il lavoratore non può quindi essere licenziato per il solo fatto di non essere in possesso del Certificato verde).

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è previsto un regime diverso: infatti *“dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata”*, il datore di lavoro può decidere di *“sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021 (ora 31 marzo 2022)”*. Stando al tenore della disposizione, decorsi i (massimo 20) giorni in cui è data la facoltà al datore di lavoro di sospendere il lavoratore (sostituendolo con un altro con contratto a termine), il lavoratore privo di *Green Pass* – pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto – va considerato quale assente ingiustificato e ciò fino all'ottenimento della certificazione verde e/o comunque fino al 31 **marzo 2022**.

Nel caso in cui il lavoratore o il volontario dichiari di non essere in possesso del *Green Pass* oppure nel caso in cui gli venga impedito l'ingresso al luogo di lavoro perché sprovvisto della certificazione verde, non sono previste sanzioni pecuniarie. Il lavoratore sarà destinatario del solo provvedimento di allontanamento o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Nel caso in cui il lavoratore o il volontario, pur essendo privo di *Green Pass*, acceda nondimeno al luogo di lavoro (ad esempio perché non esaminato nel controllo all'ingresso), violando così il divieto di

accedere al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa solo se in possesso della certificazione, dovrà essere immediatamente allontanato.

Inoltre, in questo caso, il lavoratore sarà destinatario del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e sarà anche suscettibile di sanzioni disciplinari e della sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra i 600 e i 1500 euro. A tal fine, il datore di lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa

I datori di lavoro che vengano meno agli obblighi di verifica del rispetto delle prescrizioni, a quello di definizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche stesse, ovvero a quello dell'individuazione formale dei soggetti incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni, sono soggetti a una sanzione amministrativa variabile da 400 a 1.000 euro (in caso di reiterate violazioni la sanzione può raddoppiarsi).

In sintesi

Rimangono comunque in vigore gli eventuali Provvedimenti dell'Ordinario diocesano che prevedano l'obbligo, per prestare alcuni servizi (Ministri Straordinari della Comunione, cantori, catechisti ed educatori) anche in assenza di lavoratori, di essere in una di queste 3 condizioni: vaccinazione con ultima dose da non oltre 9 mesi, guarigione da non oltre 180 giorni o test negativo da non oltre 48 ore. In questo caso, se lo stesso Provvedimento lo prevede, si deve presentare una dichiarazione solo una volta, valida fino alla fine del tempo di emergenza.

Quando è necessario il *Green Pass*? E quale *Green Pass*?

GP Base: certificazione verde ottenuta con vaccinazione da non oltre 9 mesi, guarigione da non oltre 6 mesi o tampone negativo effettuato non oltre 72h (molecolare) o 48h (rapido).

GP Rafforzato: certificazione verde ottenuta con vaccinazione da non oltre 9 mesi oppure guarigione da non oltre 6 mesi.

	Lavoratori	Volontari che collaborano con lavoratori	Volontari in assenza di lavoratori	Fedeli, spettatori, utenti
Luoghi di culto	Sì, GP Base (ad esempio, sacrestano o addetto pulizia)	Sì, GP Base	No	No per celebrazioni e visite per la preghiera Sì per concerti, convegni e visite culturali
Congressi, convegni, incontri e testimonianze aperti a tutti	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP Base
Segreterie Parrocchiali	Sì, GP Base	Sì, GP Base	No	No
Bar e attività di ristorazione	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP rafforzato	GP rafforzato per il servizio al tavolo e al banco al chiuso
Cinema e Teatri	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP rafforzato	Sì, GP rafforzato
Incontri di gruppi di catechesi per minorenni o maggiorenni Attività di animazione per minorenni al chiuso o all'aperto	Sì, GP Base	Sì, GP Base	È necessario il vaccino, la guarigione da non oltre 180 giorni o un tampone con esito negativo effettuato da non oltre 48h. è necessario	No

			aver consegnato l'impegno.	
Consumazione di un pasto al chiuso o all'aperto in occasione di un incontro di catechesi o animazione per minorenni	Sì, GP Base	Sì, GP Base	È necessario il vaccino, la guarigione da non oltre 180 giorni o un tampone con esito negativo effettuato da non oltre 48h. è necessario aver consegnato l'impegno.	No
Somministrazione di cibo e bevande al tavolo o al banco al chiuso (ad esempio, bar; pranzo comunitario)	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP rafforzato	Sì, GP rafforzato
Consumazione di un pasto al chiuso in occasione di un incontro di catechesi o animazione per maggiorenni (ad esempio, cena con i giovani o con le famiglie...)	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP rafforzato	Sì, GP rafforzato
Attività ricreative o di animazione per maggiorenni all'aperto	Sì, GP Base	Sì, GP Base	No	No
Attività ricreative o di animazione per maggiorenni al chiuso (ad esempio, tornei di carte; tombola con le famiglie...)	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP Base. Dal 10 gennaio GP rafforzato	Sì, GP Base. Dal 10 gennaio GP rafforzato
Doposcuola	Sì, GP Base	Sì, GP Base	È necessario il vaccino, la guarigione da non oltre 180 giorni o un tampone con esito negativo effettuato da non oltre 48h. è necessario aver consegnato	No

			<u>l'impegno.</u>	
Pratica di sport di squadra al chiuso (ad esempio, basket o pallavolo in palestra) e utilizzo di docce e spogliatoi e utilizzo di docce e spogliatoi anche se si pratica sport all'aperto	Sì, GP Base	Sì, GP Base	Sì, GP Base. Dal 10 gennaio GP rafforzato.	Sì, GP Base. Dal 10 gennaio GP rafforzato.
Pratica di sport di squadra all'aperto (ad esempio, basket o pallavolo in palestra)	Sì, GP Base	Sì, GP Base	No	No

Spostamenti

Zona di rischio del territorio di partenza	Zona di rischio del territorio di destinazione	
Bianca o gialla	Bianca o gialla	Green Pass con vaccino, guarigione o tampone necessario per mezzi pubblici e per pullman privati
Bianca o gialla	Arancione	Green Pass con vaccino o con guarigione. Non è valido il Green Pass con tampone
Arancione	Bianca o Gialla	
Arancione	Arancione	
Qualsiasi colore	Rossa	In zona rossa gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per far rientro presso la propria residenza abitazione, domicilio.
Rossa	Qualsiasi colore	
Rossa	Rossa	

Cosa bisogna fare?

Entro il 15 ottobre 2021 è necessario predisporre una procedura scritta (l'integrazione del protocollo COVID, la predisposizione di specifici protocolli aziendali ed eventuale integrazione del Documento Valutazione Rischi, DVR) con cui definire le modalità di controllo e dovranno essere individuati soggetti incaricati e autorizzati alla sua effettuazione. Per questo motivo è necessario contattare il prima possibile il proprio consulente del lavoro e il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Come controllare il *Green Pass*?

Il *Green Pass* sarà controllato mediante l'app VerificaC19 tutte le giornate lavorative, dal Parroco o da un suo delegato, presbitero o laico, lavoratore o volontario. Saranno controllati tutti i lavoratori e i volontari all'entrata oppure saranno svolti controlli a campione. A parere di questo Ufficio, in quest'ultimo caso in ogni giornata lavorativa si dovrà controllare almeno il 20% dei lavoratori e dei volontari.

I datori di lavoro con più di 50 dipendenti, possono effettuare il controllo automatico quotidiano del *Green Pass* dei propri lavoratori attraverso l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. Per accedere a questa possibilità è opportuno contattare il proprio consulente del lavoro.